

## Criteria per l'assegnazione del punteggio superiore al minimo della banda

In sede di scrutinio finale o nello scrutinio integrativo, per le classi del triennio, il Consiglio di classe, **di norma**, attribuirà il punteggio superiore al minimo della banda di oscillazione individuata dalla media M, in presenza di **almeno una** delle seguenti situazioni:

1. media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5 (superiore o uguale a 8,5 per l'ultima banda della tabella A del D.M. 42/07 relativa alle classi V)
2. assidua frequenza scolastica, interesse ed impegno positivi nella partecipazione al dialogo educativo
3. partecipazione, con esito positivo, alle attività complementari ed integrative progettate dalla scuola; in particolare per gli studenti dell'indirizzo Odontotecnico i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
4. crediti formativi valutativi positivamente.

### Casi particolari

*a) per la classe quinta il punteggio massimo dell'ultima fascia (punti 9 per le quinte), **di norma**, verrà attribuito **solo** in presenza di **almeno due** dei criteri sopra indicati.*

*b) nel caso di sospensione del giudizio, nell'integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe valuterà la possibilità di attribuire il punteggio superiore al minimo della banda d'oscillazione **solo** in presenza di esiti ampiamente positivi nelle verifiche di recupero e di **almeno due** dei criteri sopra indicati.*

*c) per le attività complementari ed integrative progettate dalla scuola svolte in un determinato periodo di tempo dell'anno scolastico (in orario extracurricolare), lo studente, ai fini della valutazione, deve aver partecipato almeno al 75% degli incontri .*

**Nota 1.** L'integrazione del punteggio rispetto al minimo della banda di oscillazione **non può** comunque superare la banda di oscillazione stessa salvo quanto previsto dalla comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998 per le classi quinte.

**Nota 2.** (Art. 8 c.2 O.M. 42/11) Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.